



# COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

Prot. n. 4757

Calopezzati, 14.11.2020

ORDINANZA n. 20

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Sospensione delle attività scolastiche in presenza dal 16.11.2020 al 28.11.2020 compreso.

## IL SINDACO

**Tenuto conto** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

### Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella



# COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, che ha collocato la Regione Calabria nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del documento di prevenzione e risposta al virus Covid-19, alla quale si applicano le misure di contenimento previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

- le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate per l'emergenza COVID-19;

**Considerato** che, come risulta dai dati epidemiologici divulgati quotidianamente dalla Regione Calabria nonché in base ai dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Cosenza, l'andamento epidemiologico in tutto il territorio ha visto negli ultimi giorni un significativo incremento, interessando anche il nostro comune;

**Vista** la nota dell'ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione – **prot. n. 108043 del 11.11.2020**, trasmessa dal Presidente della Provincia di Cosenza, avente ad oggetto: *“Proposta sospensione dell'attività didattica in presenza scuola dell'infanzia, scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 1° grado dell'Azienda Sanitaria di Cosenza”*, nella quale si evidenzia quanto segue: *“...la crescita esponenziale della curva epidemiologica dal 12 ottobre ad oggi, espressione dell'incremento significativo di nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 che ha registrato una impennata della curva epidemica .... considerato che tale incremento è più sensibile nell'ambito scolastico che comporta conseguentemente la necessità di effettuare screening massivi a docenti, alunni e personale ATA .... preso atto che ciò causa un ulteriore sovraccarico dell'unico laboratorio della provincia di Cosenza in grado di processare i tamponi per la ricerca di SARS-COV-2, che si traduce pertanto in un ritardo eccessivo nella trasmissione dei referti e che tale ritardo comporta l'impossibilità del tracciamento dei contatti in tempi rapidi e tempestivi”*, sicché si invita *“... a prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento di chiusura, per almeno quindici giorni, delle scuole per le quali è attualmente prevista la didattica continua in presenza, al fine di consentire il graduale superamento della criticità rappresentata”*;

**Atteso** che i detti ritardi espongono a grave rischio la popolazione residente, in quanto può verificarsi che soggetti già risultanti contagiati, in molti casi con positività rilevate da strumenti di rilevazione di antigeni nucleoproteici virali sars-cov-2 (c.d. test rapidi), non vengono sottoposti alle previste misure cautelative, con conseguente potenziale incremento della diffusione del contagio;

**Ravvisata** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**Ritenuto** necessario disporre, in considerazione di quanto sopra esposto, a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, che, **dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 compreso**, le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Calopezzati si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:



# COMUNE DI CALOPEZZATI

(PROV. DI COSENZA)

1) che, a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, dal 16.11.2020 al 28.11.2020 compreso, le attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Calopezzati si svolgano esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

## DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a:
  - 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Mandatoriccio, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
  - 2) Prefettura di Cosenza;
  - 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione;
  - 4) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
  - 5) Polizia Municipale;
  - 6) Stazione Carabinieri di Calopezzati.
  
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

## INFORMA

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

Il Sindaco  
Franco Cesare Mangone